Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1995

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Austria

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(96/4/CE)

(GU L 1 del 3.1.1996, pag. 9)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione della Commissione del 26 novembre 1997 (97/813/CE)	L 334	41	5.12.1997

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1995

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Austria

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(96/4/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve essere effettuata stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche delle carcasse di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico nella valutazione; che tale tolleranza è stata definita nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [3], modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 [4];

considerando che il governo dell'Austria ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione dell'impiego di un metodo unico di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio e ha presentato le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85, prima della modifica di tale regolamento attraverso il regolamento (CE) n. 3127/94; che appare giustificato autorizzare tale metodo di classificazione nel quadro di una misura transitoria applicabile fino al 31 dicembre 1997, per agevolare la transizione dal regime di classificazione attualmente in vigore in Austria al regime comunitario;

considerando che non può essere autorizzata alcuna modifica del metodo di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata in base all'esperienza acquisita; che, a tal fine, la presente autorizzazione può essere revocata;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, gli Stati membri possono essere autorizzati ad ammettere una presentazione diversa dalla presentazione tipo definita allo stesso articolo, qualora la prassi commerciale o le esigenze tecniche rendano possibile tale deroga;

considerando che, in Austria, le esigenze tecniche connesse all'utilizzazione del metodo di classificazione e, di conseguenza, la prassi commerciale, fanno sì che le carcasse siano presentate con la sugna, i rognoni e il diaframma; che è opportuno tenerne conto per l'adeguamento del peso della presentazione tipo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

([1]) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
([2]) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.
([3]) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.
([4]) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 34.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84 è autorizzato in Austria, come unico metodo, il metodo di stima detto «Zwei-Punkte-Meßverfahren (ZP)», descritto in allegato.

Articolo 2

Non è autorizzata alcuna modifica del metodo di stima (punti di misurazione e formula).

▼M1

▼B

Articolo ►M1 *3* ◄

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

▼M1

▼**M1**

ALLEGATO

ZWEI-PUNKTE-MESSVERFAHREN (ZP)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata con il metodo denominato «Zwei-Punkte-Meßverfahren (ZP)».
2. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

 $\hat{y} = 49{,}123 - 0{,}55983 \times a + 0{,}22096 \times b$

 laddove:

 $\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

 a = spessore in millimetri del lardo (compresa la cotenna), evidenziabile sulla fenditura nella parte più stretta che ricopre il muscolo lombare (M. glutaeus medius);

 b = spessore in millimetri del muscolo lombare, evidenziabile sulla fenditura corrispondente alla distanza più piccola tra la parte anteriore (craniale) del muscolo lombare e il bordo superiore (dorsale) del canale vertebrale.

 La formula è valida per le carcasse di peso tra 70 e 130 kg.